



MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEL TESORO

2008

# BOLLETTINO UFFICIALE

---

8° Supplemento straordinario

Data di pubblicazione: 20 maggio 2009



## SOMMARIO

---

Ordinanza sul ricorso n. 1460/2006 R.G. proposto da ESPOSITO Immacolata . . . . .	<i>Pag.</i>	5
Ordinanza sul ricorso n. 1451/2006 proposto da BELLO Michele . . . . .	»	8
Ordinanza sul ricorso n. 143012006 R.G. proposto da CALANDRO Angelo Antonio . . . . .	»	10
Ordinanza sul ricorso n. 1454/2006 R.G. proposto da PORFIDO Nello. . . . .	»	13
Ordinanza sul ricorso n. 1462/2006 R.G. proposto da ICOLARO Antonietta . . . . .	»	16
Ordinanza sul ricorso n. 1455/2006 R.G. proposto da Coviello Violetta Giuseppina . . . . .	»	19





## Ordinanza sul ricorso n. 1460/2006 R.G. proposto da ESPOSITO Immacolata

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
SEZIONE QUARTA

composto dai Signori:

dott. Eduardo Pugliese Presidente  
dott.ssa Renata Emma Ianigro Primo Referendario  
dott.ssa Rosa Perna Primo Referendario est-

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso n. 1460/2006 R.G. proposto da ESPOSITO Immacolata, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Biondi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui *ope legis* domiciliavano alla via Diaz n. 11;

nonché contro

Presidente della Commissione giudicatrice del corso-concorso per il passaggio tra le aree da B1, B2, B3 a C1. bandito con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001 del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate;

- non costituito -

e nei confronti di

Tarallo Antonio;  
Di Concilio Franco;  
Sanseverino Osvaldo;  
Caprio Carmela;

- non costituiti -

per l'annullamento, previa sospensione:

«a) del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - protocollo n. 10625/2005 del 15 marzo 2005, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2 B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001.

b) della graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, di cui all'allegato A del provvedimento sub a) nella parte in cui si è omessa immotivatamente l'attribuzione al ricorrente del giusto punteggio nella valutazione dei titoli posseduti e documentati dallo stesso;

c) dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2 e B3 a C1 in quanto lesivi per il ricorrente, in particolare di quello relativo, tra l'altro, alla scheda di valutazione dei titoli del ricorrente,

d) della graduatoria degli ammessi al corso di formazione di cui si discute di cui all'allegato B del provvedimento sub a). nella parte in cui non è incluso il ricorrente:

e) della graduatoria degli ammessi al corso di formazione di cui si discute di cui all'allegato B del provvedimento sub a), nella parte in cui immotivatamente con punteggio inferiore a quello del ricorrente sono stati inclusi i candidati con la qualifica B3 in soprannumero;

f) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo della sfera giuridica del ricorrente;

e per la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere collocato tra i vincitori del concorso in questione e quindi ad essere ammesso al corso di formazione di cui si discute».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'art. 44, comma 1, I, R.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto l'art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visti gli art. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto 1907, n. 642;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il Pr Referendario Rosa Perna), l'avvocato Emanuele Biondi e l'avvocato dello Stato Giuseppe Di Sirio;

Rilevato che:

parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;

le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante la qual cosa non le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;

con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa, la parte ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso formativo per il passaggio all'area C1;

alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso - su richiesta di entrambe le parti costituite - è stato introitato in decisione;

Ritenuto che il ricorso non è ancora maturo per la decisione,

I) in primo luogo, al fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa e in relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti e documenti:

a) domanda di partecipazione della parte ricorrente al concorso in questione, con tutti i documenti allegati;

b) specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli indicati in ricorso;

c) tutti i provvedimenti impugnati;

d) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi originariamente impugnata;

e) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati.

Il Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè la parte ricorrente abbia superato o meno l'esame finale);

g) in caso di superamento dell'esame finale, del punteggio riconosciuto per i titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuito dalla Commissione o quello, maggiore, rivendicato in ricorso).

All'incumbente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza,

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a due soggetti in qualità di controinteressati, ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo le modalità che seguono:

a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dalla parte ricorrente, a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incumbente istruttorio sub 1);

b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'integrazione dovrà essere effettuata mediante notifica individuale;

c) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio, in ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli art. 14, 15 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame (cfr. CDS., Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4710);

d) alla stregua dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 14 del R.D. n. 642/1907, si dispone la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet del Ministero dell'Economia delle Finanze;

e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata presso la Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza del 29 ottobre 2008.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il Presidente  
dott. Eduardo Pugliese

Il Primo Referendario est.  
dott.ssa Rosa Perna



## Ordinanza sul ricorso n 1451/2006 proposto da BELLO Michele

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
SEZIONE QUARTA

composto dal Signori:

dott. Eduardo Pugliese Presidente

dott. Leonardo Pasanisi Consigliere

dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano Primo Referendarlo est.

ha pronunciato la seguente

### Ordinanza

Sul ricorso n 1451/2006 proposto da BELLO Michele rappresentato e difeso da Biondi Emanuele con domicilio eletto in Napoli Segreteria T.A.R.

### Contro

Agenzia Delle Entrate

Ministero della Economia e Finanze

rappresentati e difesi da: CANTORE Anna con domicilio eletto in Napoli avv. Distrettuale dello Stato

- e nei confronti di TARALLO Antonio e di CONCILIO Franco per l'annullamento, «In parte qua» previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria regionale di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree da B1, B2, B3 a C1 del 21 dicembre 2005 prot. 2005/52275.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle Finanze,

Agenzia delle Entrate di Napoli;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'art. 44, comma 1, R.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto l'art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visti gli artt. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto 1907, n. 642;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il I ref. Ines Simona immacolata Pisano), gli avvocati come da verbale d'udienza;

Rilevato che:

parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;

le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa non le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi;

il Ministero dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso,

con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa, la parte ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso formativo per il passaggio all'area C1;

alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso - su richiesta di entrambe le parti costituite - è stato introitato in decisione;

Ritenuto che il ricorso non è ancora maturo per la decisione.

I) In primo luogo, ai fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa e in relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti e documenti:

- a) domanda di partecipazione della parte ricorrente al concorso in questione, con tutti i documenti allegati;
- b) specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli indicati in ricorso;
- c) tutti i provvedimenti impugnati;
- d) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi originariamente impugnati;
- e) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati

Il Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

- f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè la parte ricorrente abbia superato o meno l'esame finale);
- g) in caso di superamento dell'esame finale, del punteggio riconosciuto per i titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuito dalla Commissione o quello, maggiore, rivendicato in ricorso).

All'incombente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a due soggetti in qualità di controinteressati, ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo le modalità che seguono:

- a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dalla parte ricorrente, a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incombenza istruttorio sub I);
- b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'integrazione dovrà essere effettuata mediante notifica individuale;
- c) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio in ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli art. 14, 15 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con dispensa dall'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili;
- d) alla stregua dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 14 del R.D. n. 642/1907, si dispone la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale e sul Sito Internet del Ministero dell'Economia delle Finanze;
- e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata presso la Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incombenza di cui in motivazione. Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Fissa, per il prosicguo, l'udienza del 29 ottobre 2008:

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il Presidente  
dott. Eduardo Pugliese

Il Referendario est.  
dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano



## Ordinanza sul ricorso n. 143012006 R.G. proposto da CALANDRO Angelo Antonio

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
SEZIONE QUARTA

composto dai Signori;

dott. Edoardo Pugliese Presidente

dott. Leonardo Pasanisi Consigliere est.

dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano Primo Refereadario

ha pronunciato la seguente

### Ordinanza

sul ricorso n. 143012006 R.G. proposto da

Calandro Angelo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv Emanuele Biondi, con il quale elettivamente domicilia in Telese Terme, corso Trieste n. 48;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui *ope legis* domiciliavano alla via Diaz n. 11;

e nei confronti di

Tarallo Antonio;

di Concilio Franco;

- non costituiti -

Nonché, in sede di motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2006, nei confronti di

Sanseverino Osvaldo;

Caprio Carmela;

- non costituiti -

rispettivamente per l'annullamento, previa sospensione,

Ricorso Introduttivo:

del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania protocollo n. 2005/52275 del 21 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente l'esatto punteggio previsto per il titolo di cui all'art. 3, lettera a), dei bando di concorso;

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comprese le successive modifiche ed integrazioni della graduatoria stessa.

Motivi Aggiunti:

del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - protocollo n. 2006/7534 del 17 febbraio 2006, con il quale è stata rettificata la graduatoria regionale definitiva di merito del 21 dicembre 2005, del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001, nella parte in cui non è stato attribuito all'esponente l'esatto punteggio previsto per il titolo di cui all'art. 3, lettera a), del bando di concorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'art. 44, comma 1. R.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto l'art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visti gli artt. 14, 15 e 16 D.L. 17 agosto 1907, n. 642;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il consigliere Leonardo Pisanis), gli avvocati di cui al relativo verbale;

Rilevato che:

il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;

le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa non gli avrebbe consentito di essere inserito nella graduatoria degli ammessi;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;

con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa, il ricorrente è stato ammesso con riserva al percorso formativo per il passaggio all'area C1;

alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso è stato introitato in decisione;

Ritenuto che il ricorso non è ancora maturo per la decisione.

I) In primo luogo, ai fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa e in relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti e documenti:

a) tutti i provvedimenti impugnati;

b) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi originariamente impugnati;

c) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati,

Il Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè il ricorrente abbia superato o meno l'esame finale);

g) in caso di superamento dell'esame finale, del punteggio riconosciutogli per i titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuitogli dalla Commissione o quello, maggiore, rivendicato dall'interessato in ricorso).

All'incombente istruttoria provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a due soggetti in qualità di controinteressati, ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo le modalità che seguono:

a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dal ricorrente entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incombenza istruttoria sub 1);

b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'integrazione dovrà essere effettuata mediante notifica individuale;

c) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio, in ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame (cfr C.d.S., sez. V, 7 settembre 2007, n. 4710);

d) alla stregua dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 14 del R.D. n. 642/1907, si dispone la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata presso la Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incombenza di cui in motivazione.

Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese fisse, per il prosieguo, l'udienza del 29 ottobre 2008.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.  
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il presidente  
dott. Eduardo Pugliese

Il Consigliere est.  
dott. Leonardo Pasanisi



## Ordinanza sul ricorso n. 1454/2006 R.G. proposto da PORFIDO Nello

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
SEZIONE QUARTA

composto dai Signori;  
dott. Edoardo Pugliese Presidente  
dott. Leonardo Pasanisi Consigliere est.  
dott.ssa Renata Emma Ianigro Primo Refereadario

ha pronunciato la seguente

### Ordinanza

sul ricorso n. 1454/2006 R.G. proposto da

Porfido Nello, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Biondi, con il quale elettivamente domicilia c/o la segreteria del T.a.r. adito;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Agenzia delle Entrate - Direzione Generale, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui *ope legis* domiciliavano alla via Diaz n. 11;

- non costituito -

e nei confronti di

Tarallo Antonio;

Di Concilio Franco;

- non costituiti -

per l'annullamento, previa sospensione:

a) del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - protocollo n. 2005/52275 del 21 dicembre 2005, di approvazione della graduatoria regionale di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2001 supplemento straordinario n. 5), nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente l'esatto punteggio previsto per il titolo di cui all'art. 3 lettera a) del bando di concorso;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto, ivi comprese le successive modifiche ed integrazioni della graduatoria medesima;

nonché per l'annullamento

a) del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Campania - n. prot. 2006/7534 del 17 febbraio 2006, di rettifica della graduatoria regionale di merito del 21 dicembre 2005 del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1 - B2- B3 a C1 nella parte in cui non è stato attribuito all'esponente l'esatto punteggio previsto per il titolo di cui all'art. 3 lettera a) del bando di concorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione giudizio del Ministero dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'art. 44, comma 1, R.d. 26 giugno 1924, n 1054;

Visto l'art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visti gli art. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto 1907, n. 642;

Udito, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il Primo Referendario dott.ssa Renata Emma Ianigro), l'avvocato dello Stato Giuseppe Di Sirio,

Rilevato che:

parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;

le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa non le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi:

il Ministero dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;

con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa, la parte ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso formativo per il passaggio all'area C1;

alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso - su richiesta di entrambe le parti costituite - è stato introitato in decisione;

Ritenuto che il ricorso non è ancora maturo per la decisione.

I) In primo luogo, ai fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa e in relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti e documenti:

- a) domanda di partecipazione della parte ricorrente al concorso in questione, con tutti i documenti allegati;
- b) specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli indicati in ricorso;
- c) tutti i provvedimenti impugnati;
- d) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi originariamente impugnata;
- e) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati.

Il Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè la parte ricorrente abbia superato o meno l'esame finale),

g) in caso di superamento dell'esame finale, del punteggio riconosciuto per i titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuito dalla Commissione o quello, maggiore, rivendicato in ricorso).

All'incombente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a due soggetti in qualità di controinteressati, ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo le modalità che seguono:

a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dalla parte ricorrente, a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incombenza istruttorio sub I);

b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'integrazione dovrà essere effettuata mediante notifica individuale;

c) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio, in ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli art. 14, 15 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame (cfr. C d.S.. Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4710);

d) alla stregua dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 14 del R.D. n. 642/1907, si dispone la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata presso la Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incombenza di cui in motivazione.

Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.  
Fissa, per il prosieguo, l'udienza del 29 ottobre 2008.  
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.  
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il Presidente  
dott. Eduardo Pugliese

Il Primo Ref. est.  
dott.ssa Renata Emma Ianigro



## Ordinanza sul ricorso n. 1462/2006 R.G. proposto da ICOLARO Antonietta

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
SEZIONE QUARTA

composto dai Signori:

dott. Eduardo Pugliese Presidente  
dott.ssa Renata Emma Ianigro Primo Referendario  
dott.ssa Rosa Perna Primo Referendario est-

ha pronunciato la seguente

### Ordinanza

sul ricorso n. 1462/2006 R.G. proposto da

ICOLARO Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Biondi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

### Contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, in persona del Dirigente *pro tempore*;  
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;  
entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui *ope legis* domiciliavano alla via Diaz n. 11;

### nonché contro

Presidente della Commissione giudicatrice del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001 del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate;

- non costituito -

### e nei confronti di

Tarallo Antonio;  
Di Concilio Franco;  
Sanseverino Osvaldo;  
Caprio Carmela;

- non costituiti -

per l'annullamento, previa sospensione:

«a) del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - protocollo n. 10625/2005 del 15 marzo 2005, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001;

b) della graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, di cui all'allegato A del provvedimento sub a) nella parte in cui si è omessa immotivatamente l'attribuzione ai ricorrente del giusto punteggio nella valutazione dei titoli posseduti e documentati dallo stesso;

c) dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1 in quanto lesivi per il ricorrente, in particolare di quello relativo, tra l'altro, alla scheda di valutazione dei titoli del ricorrente,

d) della graduatoria degli ammessi al corso di formazione di cui si discute di cui all'allegato B del provvedimento sub a), nella parte in cui non è incluso il ricorrente;

e) della graduatoria degli ammessi al corso di formazione di cui si discute di cui all'allegato B del provvedimento sub a), nella parte in cui immotivatamente con punteggio inferiore a quello del ricorrente sono stati inclusi i candidati con la qualifica B3 in soprannumero;

f) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo della sfera giuridica del ricorrente;

e per la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere collocato tra i vincitori del concorso in questione e quindi ad essere ammesso al corso di formazione di cui si discute».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione giudizio dei Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'art. 44, comma 1, R.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto l'art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visti gli art. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto 1907, n. 642;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il Pr. Referendario Rosa Perna), l'avvocato Emanuele Biondi e l'avvocato dello Stato Giuseppe Di Sirio;

Rilevato che;

parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;

le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa non le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;

con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa, la parte ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso formativo per il passaggio all'area C1;

alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso - su richiesta di entrambe le parti costituite - è stato introitato in decisione;

Ritenuto che il ricorso non è ancora maturo per la decisione.

I) In primo luogo, al fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa e in relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti e documenti:

a) domanda di partecipazione della parte ricorrente al concorso in questione, con tutti i documenti allegati;

b) specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli indicati in ricorso;

c) tutti i provvedimenti impugnati;

d) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi originariamente impugnati;

e) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati.

Il Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè la parte ricorrente abbia superato o meno l'esame finale);

g) in caso di superamento dell'esame finale, del punteggio riconosciutole per i titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore attribuitole dalla Commissione o quello, maggiore, rivendicato in ricorso).

All'incombente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a due soggetti in qualità di controinteressati, ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo le modalità che seguono:

a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dalla parte ricorrente, a pena di improcedibilità del gravame, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incombenza istruttorio sub 1);

b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'integrazione dovrà essere effettuata mediante notifica individuale;

c) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio, in ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli art. 14, 15 e 16 del D.d. 17 agosto 1907, n. 642, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame (ct C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4710);

d) alla stregua dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 14 del R.D. n. 642/1907, si dispone la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet del Ministero dell'Economia delle Finanze;

e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata presso la Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza del 29 ottobre 2008.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il Presidente  
Eduardo Pugliese

Il Primo Referendario est.  
dott.ssa Rosa Perna

**ORDINANZA sul ricorso n. 1455/2006 R.G. proposto da COVIELLO Violetta Giuseppina**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,  
SEZIONE QUARTA

composto dai Signori:

dott. Edoardo Pugliese Presidente

dott. Leonardo Pasanisi Consigliere est.

dott.ssa ines Simona Immacolata Pisano Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 1455/2006 R.G. proposto da

Coviello Violetta Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Biondi, con il quale elettivamente domicilia in Telese Terme, Corso Trieste n. 48;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui *ope legis* domiciliano alla via Diaz n. 11;

e nei confronti di

Tarallo Antonio;

Di Concilio Franco;

- non costituiti -

Nonché, in sede di motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2006, anche nei confronti di

Sanseverino Osvaldo;

Caprio Carmela;

- non costituiti -

rispettivamente per l'annullamento, previa sospensione,

**Ricorso Introduttivo:**

del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - protocollo n. 2005/52275 del 21 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito del Corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente l'esatto punteggio previsto per il titolo di cui all'art. 3, lettera a), del bando di concorso;

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comprese le successive modifiche ed integrazioni della graduatoria stessa.

Motivi Aggiunti:

del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania protocollo n. 2006/7534 del 17 febbraio 2006, con il quale è stata rettificata la graduatoria regionale definitiva di merito del 21 dicembre 2005, del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001, nella parte in cui non è stato attribuito all'esponente l'esatto punteggio previsto per il titolo di cui all'art. 3, lettera a), del bando di concorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione giudizio del Ministero dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'art. 44, comma 1, R. d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto l'art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visti gli art. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto 1907, n. 642;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il consigliere Leonardo Pasanisi), gli avvocati di cui al relativo verbale;

Rilevato che:

la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;

le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa non le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria degli ammessi;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;

con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa, la ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso formativo per il passaggio all'area C1;

alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso è stato introitato in decisione;

Ritenuto che il ricorso non è ancora maturo per la decisione.

I) In primo luogo, ai fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa e in relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti e documenti:

a) tutti i provvedimenti impugnati;

b) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi originariamente impugnata;

c) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati.

Il Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè la ricorrente abbia superato o meno l'esame finale);

g) in caso di superamento dell'esame finale, del punteggio riconosciuto per i titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuito dalla Commissione o quello, maggiore, rivendicato dall'interessata in ricorso), All'incombente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a due soggetti in qualità di controinteressati, ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo le modalità che seguono:

a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dalla ricorrente entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in esecuzione del preliminare incombente istruttorio sub 1);

b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'integrazione dovrà essere effettuata mediante notifica individuale;

e) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio, in ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti degli art. 14, 15 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame (cfr. C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4710);

d) alla stregua dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 14 del R.D. n. 642/1907, si dispone la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata presso la Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza del 29 ottobre 2008.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il presidente  
dott. Eduardo Pugliese

Il consigliere est.  
dott. Leonardo Pasanisi





